

APPRENDISTATO:

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro - regolamentato dalla Legge 25/1995 e dalla legge 196/1997-, in base al quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a fare impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

La L.24 giugno 1997, n.196 ha esteso la possibilità di stipulare contratti di apprendistato a tutti i settori lavorativi.

ASSUNZIONE

Il datore di lavoro, per assumere l'apprendista, deve ottenere l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, mediante apposita domanda in bollo. L'assunzione deve essere comunicata, al competente Centro per l'impiego entro il termine di 5 giorni. Apposita comunicazione di avvenuta assunzione dell'apprendista, da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione, deve essere inviata alla Regione (Provincia di Terni – Ufficio Formazione Professionale – Via Plinio Il Giovane, 21 – 05100 Terni, per la nostra provincia), in modo da consentire alle regioni stesse, l'organizzazione dell'attività formativa.

LIMITI DI ETA'

Possono essere assunti come apprendisti, coloro che abbiano compiuto 16 anni. Tale limite, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è differito a partire dall'effettivo innalzamento dell'obbligo scolastico da nove a dieci anni (fino ad allora l'età minima è di 15 anni). L'età massima per essere assunti come apprendisti è 24 anni (26 per i portatori di handicap). Nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 (in cui è ricompresa Terni), l'età massima è elevata a 26 anni. Nel settore artigiano i CCNL possono elevare fino a 29 anni l'età massima, per le qualifiche ad alto contenuto professionale.

DURATA

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. In ogni caso non può essere superiore a 4 anni (5 anni nel settore artigiano Min. Lav. Circ. n.126, 2/12/1997), né inferiore a 18 mesi.

I periodi di lavoro prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Dal calcolo del periodo di apprendistato vanno detratti eventuali periodi di assenza per astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, per malattia, infortunio e chiamata alle armi.

BENEFICI CONTRIBUTIVI

La contribuzione a carico del datore di lavoro, che si determina settimanalmente in misura fissa insieme alla contribuzione a percentuale a carico dell'apprendista, per l'anno 2002 è pari a:

- € 2,75 per i lavoratori soggetti all'INAIL;
- € 2,66 per i lavoratori non soggetti all'INAIL;
- le imprese artigiane versano soltanto € 0,02 settimanali (ex 32 lire) a titolo di contribuzione maternità.

I contributi a carico del lavoratore sono invece pari al 5,54% dello stipendio lordo.

Se l'apprendista non partecipa ai corsi di formazione a seguito dell'invito rivolto al datore di lavoro dalle regioni, i benefici anzidetti decadono.

COMPUTO DEGLI APPRENDISTI

Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari normative e istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto

disposto dall'art.4 della L.443/1985 (Legge quadro dell'Artigiano), secondo la quale gli apprendisti passati di qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa, non sono computati per un periodo di due anni.

FORMAZIONE

A decorrere dai contratti stipulati dal 19/07/1998, i benefici contributivi possono essere applicati a condizione che gli apprendisti partecipano a iniziative formative esterne all'azienda o esterne ai luoghi di lavoro, regolamentate da CCNL secondo i contenuti approvati dal Ministero del Lavoro.

TUTORE

Le imprese che assumono apprendisti devono indicare alla Provincia di Terni Ufficio Formazione Professionale, unitamente alla comunicazione precedentemente richiamata, la persona che svolge la funzione di tutore. Tale funzione, per le imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane può essere svolta anche dal titolare dell'impresa.

BENEFICI FISCALI – IRAP

I costi sostenuti per gli apprendisti non concorrono a formare la base imponibile IRAP. Il Ministero delle Finanze ha, inoltre precisato, che nel caso in cui il contratto di apprendistato si trasformi, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, le spese ammesse in deduzione riguarderanno solo quelle relative al periodo di apprendistato.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

Nel caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i normali benefici contributivi a carico del datore di lavoro e degli stessi apprendisti sono mantenuti per il periodo di un anno dopo la trasformazione.

COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Aggiornato il coefficiente per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 14/08/2002 e il 14/09/2002.

La quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2001 deve essere rivalutata del 2,422414%.

A tal riguardo riportiamo di seguito l'articolo e il prospetto pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del 17/09/2002.